



COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 del 14 Maggio 2020

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE PER L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO 2020. CONFERMA DEL REGOLAMENTO.

L'anno 2020 il giorno quattordici del mese Maggio alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PAOLO FUCCIO	S	LUCA VILLA	S
GIUSEPPE BORRI	S	MAURA CATELLANI	S
LUISA FERRARI	S	DAVIDE CAFFAGNI	S
ROSAMARIA D'URZO	S	FABIO LUSETTI	S
FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO	S		
ANDREA GALIMBERTI	S		
FEDERICA BELLEI	S		
ALBERTO MARASTONI	S		
GABRIELE GATTI	S		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

E' inoltre presente il seguente assessore esterno:

MATTEO PANARI	S		
----------------------	----------	--	--

Assume la presidenza il Sig. PAOLO FUCCIO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Dr. MAURO DE NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FEDERICA BELLEI
GABRIELE GATTI
DAVIDE CAFFAGNI

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE PER L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO 2020. CONFERMA DEL REGOLAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la presente deliberazione è stata discussa e approvata nel corso della seduta di Consiglio Comunale del 14 maggio 2020, svoltasi in videoconferenza, con le modalità e nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 73 del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

Sentito il Sindaco che propone la trattazione unitaria dei punti dal n. 4 al n. 7 dell'Ordine del giorno, per passare successivamente alle votazioni distinte e separate dei medesimi punti, con le modalità precedentemente concordate a inizio seduta;

Dato atto che nessun Consigliere si oppone a quanto proposto;

Sentita la relazione del Funzionario responsabile del Tributo, Dr.ssa Adriana Vezzani;

Richiamato l'articolo 1, comma 142, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) in tema di Addizionale comunale all'IRPEF;

Atteso che ai sensi della citata norma i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2;

Visto il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo Regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Visto l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:

- la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 28 marzo 2019 con la quale sono state introdotte per l'esercizio finanziario 2019 le seguenti aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo criteri di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

Scaglioni reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,42%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,49%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,64%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,75%
oltre 75.000 euro	0,78%

e confermata la soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, fino a 15.000 euro, al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta, mentre per i redditi superiori l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo;

Valutato che il gettito stimato in base alla previsione calcolata sull'imponibile 2017 (ultimo disponibile) con l'applicazione delle succitate aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, tenuto conto della soglia di esenzione per redditi imponibile annuo fino a 15.000 euro, si ottiene un gettito stimato pari ad euro 580.000,00 che copre il fabbisogno finanziario per garantire l'equilibrio di bilancio per l'anno 2020;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli Enti locali deliberino le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che l'art. 107, comma 2, del D. L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27, 24 /04/2020, differisce al 31 luglio il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020 degli Enti locali;

Visto l'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011 il quale stabilisce che, affinché le deliberazioni in parola abbiano effetto a decorrere dal 01 gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la deliberazione si riferisce;

Richiamata la deliberazione n. 102 adottata dal Consiglio Comunale in data 30 novembre 2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio", con la quale sono state trasferite all'Unione dei Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai Tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

Considerato l'ultimo periodo dell'art. 2 - Funzioni trasferite - della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui Tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei Tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione)";

Sentita la discussione consiliare che ne è scaturita ed allegata al solo originale del presente atto;

Preso atto dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 T.U.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10 gennaio 2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del Servizio Tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Dato atto che alla votazione del presente punto, come proposto dal Sindaco, si procede per appello nominale, effettuato dal Segretario comunale, dei Consiglieri presenti e votanti, il cui esito viene di seguito riportato in forma sintetica, mentre il voto espresso da ciascun singolo Consigliere è riportato nel prospetto "Esito delle votazioni", allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: Favorevoli n. 9 Consiglieri, Contrari n. 4 Consiglieri (Caffagni, Catellani, Lusetti, Villa),

DELIBERA

1. di confermare il Regolamento della Addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, nel testo di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di confermare, per i motivi esposti in premessa per l'anno 2020, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, disciplinate dal comma 1 dell'art. 2 del Regolamento, come segue:

Scaglioni reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,42%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,49%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,64%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,75%
oltre 75.000 euro	0,78%

3. di confermare una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, fino a 15.000 euro, al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta, mentre per i redditi superiori l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo;
4. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'art. 1 del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
5. di dare atto che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nell'apposito sito informatico come disposto dall'art. 14, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011;
6. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 8, comma 2 e 3 del D.Lgs. 175/2014.

Indi, con separata e distinta votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: Favorevoli n. 9 Consiglieri, Contrari n. 4 Consiglieri (Caffagni, Catellani, Lusetti, Villa), il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TRIBUTI
dr.ssa Adriana Vezzani

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dr.ssa Nadia Viani

Prospetto recante l'“Esito delle votazioni” relativa al punto:

7. ADDIZIONALE COMUNALE PER L'IMPOSTA DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO 2020. CONFERMA DEL REGOLAMENTO

Votazione

Nome e Cognome	Favorevole	Contrario	Astenuto
PAOLO FUCCIO	/		
GIUSEPPE BORRI	/		
LUISA FERRARI	/		
ROSAMARIA D'URZO	/		
FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO	/		
ANDREA GALIMBERTI	/		
FEDERICA BELLEI	/		
ALBERTO MARASTONI	/		
GABRIELE GATTI	/		
LUCA VILLA		/	
MAURA CATELLANI		/	
DAVIDE CAFFAGNI		/	
FABIO LUSETTI		/	

Immediata Eseguità

Nome e Cognome	Favorevole	Contrario	Astenuto
PAOLO FUCCIO	/		
GIUSEPPE BORRI	/		
LUISA FERRARI	/		
ROSAMARIA D'URZO	/		
FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO	/		
ANDREA GALIMBERTI	/		
FEDERICA BELLEI	/		
ALBERTO MARASTONI	/		
GABRIELE GATTI	/		
LUCA VILLA		/	
MAURA CATELLANI		/	
DAVIDE CAFFAGNI		/	
FABIO LUSETTI		/	

REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1 – Istituzione della addizionale comunale all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1, comma 142, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007).

Articolo 2 – determinazione della aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione all'addizionale I.R.P.E.F., che non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, è determinata sulla base della seguente tabella:

Scaglioni reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,42%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,49%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,64%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,75%
oltre 75.000 euro	0,78%

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Articolo 3 – Esenzioni

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 2 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., non superiore a 15.000 euro al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta, mentre per i redditi superiori l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo.

Articolo 4 – Versamento

1. Il versamento dell'Addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 5- Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to PAOLO FUCCIO

Il Segretario
F.to Dr. MAURO DE NICOLA

